CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 1979

che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette

(79/1070/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la pratica della frode e dell'evasione fiscale conduce a perdite di bilancio e all'inosservanza del principio della giustizia fiscale e arreca danno ad una sana concorrenza, pregiudicando quindi il funzionamento del mercato comune ;

considerando che per lottare più efficacemente contro tali pratiche è necessario rafforzare la collaborazione tra le amministrazioni fiscali all'interno della Comunità, conformemente a principi e regole comuni ;

considerando che il 19 dicembre 1977 il Consiglio ha adottato la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (3) ; che è opportuno estendere tale reciproca assistenza al settore delle imposte indirette, allo scopo di assicurare che esse vengano correttamente accertate e riscosse ;

considerando che l'estensione della reciproca assistenza si presenta come una necessità particolarmente impellente per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto, a causa del suo carattere d'imposta generale sul consumo e della sua funzione nel sistema delle risorse proprie della Comunità ;

considerando che le disposizioni della direttiva 77/799/CEE sono valide anche sul piano dell'imposta sul valore aggiunto, fatte salve alcune modifiche e integrazioni ; che è pertanto sufficiente estendere il campo d'applicazione di detta direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 77/799/CEE è modificata come segue :

1. Il titolo è sostituito dal testo seguente :

 « Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza delle autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto ».

2. All'articolo 1 :

 a) il paragrafo 1 è modificato come segue :

 « 1. Le competenti autorità degli Stati membri scambiano, conformemente alla presente direttiva, ogni informazione atta a permettere loro una corretta determinazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio nonché delle imposte sul valore aggiunto. » ;

(1) GU n. C 182 del 31. 7. 1978, pag. 46.
(2) GU n. C 283 del 27. 11. 1978, pag. 28.
(3) GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 15.

b) il testo del paragrafo 5 concernente il Regno Unito è sostituito dal testo seguente :

« nel Regno Unito :

— The Commissioners of Customs and Excise o un loro rappresentante autorizzato per le informazioni richieste unicamente in merito all'imposta sul valore aggiunto,

— The Commissioners of Inland Revenue o un loro rappresentante autorizzato per tutte le altre informazioni ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1981.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. PRETI